

ORIGINALE

Rep. 16/2014

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,
MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA
PREDOSA PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE
RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI (ART.7 CO.3 LR21/2012,
SUCC. MODIF., E LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010)**

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di
dicembre (12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia,

InSieme Azienda consortile

TIT. 00 FASC. 01

3 FEB 2016


PROT. N° 166/2016

TRA

- Il Comune di **Casalecchio di Reno**, rappresentato dal Vice Sindaco
pro-tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna (BO) il
16.02.1970, (C.F. Ente 01135570370), la quale interviene ed agisce nel
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzata in
forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni
assessorili", protocollo generale n. 17634 dell'11 giugno 2014 e in
forza della delibera di Consiglio n. 104 del 18/12/2014;

PER IL
VERBALE
SOLTO
C.C.COM

- Il Comune di **Monte San Pietro**, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.04.1950, (C.F.
Ente 80013730371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non
in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di
Monte San Pietro, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio



Comunale n. 84 del 18/12/2014, esecutiva;

- Il Comune di **Sasso Marconi**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Mazzetti, nato a Bologna il 06.02.1967, (C.F. Ente 01041300375), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio


Comunale n. 77 del 17/12/2014, esecutiva;

- Il Comune di **Valsamoggia**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Daniele Ruscigno, nato a Bologna (BO) il 26.07.1974, (C.F. Ente 03334231200), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Valsamoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio

Comunale n. 87 del 18/12/2014, esecutiva;

- Il Comune di **Zola Predosa**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Fiorini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 04.04.1965, (C.F. Ente 01041340371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 10/12/2014, esecutiva;


- L'**Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia**, rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 15.01.1958, (C.F. Ente 91311930373), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di



Consiglio n. 21 del 22/12/2014, esecutiva;

PREMESSO CHE:

- L'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Samoggia, costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, a sua volta subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia;
- L'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;
- L'art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7, come modificato dalla L.R. n. 9/2013, che comprendono quella relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e del Coordinamento Pedagogico dei servizi rivolti alla prima infanzia
- Lo Statuto dell'Unione, all'art. 7, prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;
- I Comuni intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le



proprie funzioni e competenze in materia sociale e socio-sanitaria all'Unione di Comuni, che provvederà ad esercitarle in forma associata, per conto degli stessi Comuni, mediante l'Ufficio Sociale Associato in integrazione con il Distretto socio-sanitario dell'Azienda USL;

tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1


OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione dei Comuni, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e del Coordinamento Pedagogico dei servizi rivolti alla prima infanzia

ARTICOLO 2

CONFERIMENTO DI FUNZIONI


1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010), e del Coordinamento Pedagogico dei servizi rivolti alla prima infanzia con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.



2. L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia accetta il presente

conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto

espresso nel presente atto.






ARTICOLO 3

INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

1. Il conferimento delle funzioni è finalizzato a garantire:

- l'unitarietà della programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in integrazione con il Distretto socio-sanitario dell'Azienda USL;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti nell'ambito delle funzioni conferite;
- per quanto attiene al Coordinamento Pedagogico, il raccordo tra i servizi per la prima infanzia del territorio, secondo principi di coerenza e di continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale



2. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli


interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la

programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito

funzionale dei Comuni.

Rientrano pertanto nelle funzioni conferite:

- Servizi sociali e socio-sanitari



a) Funzioni di pianificazione, programmazione, regolazione, controllo e committenza:

- definizione dei bisogni del territorio e delle strategie atte al loro soddisfacimento
- individuazione dei livelli di servizi a qualità attesa
- verifica della qualità dei servizi erogati sia sulla base della percezione dell'utenza sia sulla base di riscontri e strumenti di rilevazione oggettivi
- monitoraggio e verifica degli impegni assunti dai soggetti erogatori i in relazione a obiettivi e progetti condivisi
- monitoraggio della economicità ed efficienza dei servizi erogati e dell'andamento del budget di spesa e di entrata
- adozione i regolamenti nelle materie conferite, sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni
- funzioni preordinate all'accreditamento dei servizi socio-sanitari
- programmazione territoriale dei servizi e degli interventi e pianificazione delle risorse
- coordinamento programmatorio per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria e fra le funzioni dell'Unione e quelle dell'Azienda Usl;
- programmazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza, in raccordo con l'Azienda Usl
- progettazione e attuazione di interventi per le Pari Opportunità

b) Funzioni gestionali e amministrative

- attività istruttoria per l'elaborazione di regolamenti



- gestione amministrativa delle risorse conferite dai Comuni e da altri

Enti

- convenzioni, contratti e atti amministrativi
- funzioni amministrative inerenti l'accreditamento dei servizi socio-sanitari

ARTICOLO 4

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Con decorrenza dal 01/01/2015 l'Unione assume tutte le funzioni e le competenze, precedentemente in capo ai Comuni, connesse ai servizi conferiti

I competenti organi dell'Unione possono adottare, dal momento di sottoscrizione della presente convenzione, tutti gli atti propedeutici ad assicurare la continuità dei servizi e dell'esercizio delle funzioni, subentrando nei rapporti che i Comuni hanno in essere con i soggetti terzi inerenti le funzioni conferite.

Sono fatti salvi, fino alla costituzione dell'Azienda Speciale dell'Unione, il proseguimento dei rapporti contrattuali fra ASC Insieme e i singoli Comuni e i trasferimenti all'Azienda, da parte degli stessi, del contributo a copertura delle spese derivanti dall'erogazione dei servizi.

ARTICOLO 5

GESTIONE - AZIENDA SPECIALE DELL'UNIONE

1. In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda Speciale dell'Unione. Resta valida nel corso del 2015, fino alla trasformazione in Azienda Speciale dell'Unione, la gestione dei servizi attraverso l'Azienda Speciale di tipo Consortile "Insieme", costituita dai Comuni conferenti.



Alla forma pubblica di gestione sono delegate le attività di produzione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziare, nelle aree di intervento di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- servizi rivolti ai disabili
- servizi rivolti agli adulti
- servizi rivolti a minori e famiglie
- servizi rivolti agli anziani
- pronto intervento sociale
- servizio sociale territoriale, comprendente il Servizio sociale professionale e gli Sportelli sociali
- sviluppo di politiche comunitarie e familiari, incluse le attività del centro per le famiglie e la mediazione familiare ed interventi per la promozione sociale, programmati in ambito distrettuale;
- realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi sociali, programmati in ambito distrettuale;
- progettazione e sperimentazione di nuovi servizi
- sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale
- sviluppo di Sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione e delle prestazioni
- la produzione di report ed analisi di riscontro sulla qualità dei servizi, sul raggiungimento degli obiettivi e sull'efficienza della gestione
- formazione, aggiornamento e addestramento del personale
- ricerca sociale e rendicontazione sociale



- interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria.

- progettazione e attuazione di interventi per le Pari Opportunità


I rapporti fra l'Unione e Azienda Speciale dell'Unione saranno regolati da un contratto unico di servizio, sulla base del budget annuale e pluriennale stanziato e trasferito da ciascun Comune all'Unione.

ARTICOLO 6

COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Sono trasferite all'Unione le funzioni relative al Coordinamento Pedagogico, che garantisce il proprio intervento per azioni complessive di messa in rete dei servizi per la prima infanzia, al fine di realizzare:

- la pianificazione generale delle attività educative e formative, in funzione della realizzazione e qualificazione di un sistema integrato dei servizi per la prima infanzia;
- il sostegno all'attività di programmazione pedagogica, didattica, organizzativa e valutativa dei servizi per monitorare, verificare, sostenere e valutare il lavoro educativo degli operatori;
- l'osservazione delle situazioni educative coniugate alla consulenza ai genitori;
- la consulenza tecnica al lavoro di gestione, organizzazione e programmazione dei servizi, sia alle singole Amministrazioni Comunali
- sia alle singole Amministrazioni Comunali, partecipando anche agli incontri degli organismi di gestione (assemblee dei genitori, comitati di gestione) e tecnico multi professionali per il rilascio



delle autorizzazioni, sia agli Organismi, agli Enti o Istituzioni sovracomunali operanti sul territorio (Asc, Azienda Sanitaria, Ufficio di Piano, Istituti scolastici di primo e secondo grado, ecc.).

Inoltre il Coordinamento Pedagogico assicura la redazione annuale di relazioni, progetti e report quali:

- progetti di qualificazione e raccordo interistituzionale, secondo i criteri fissati annualmente dalla Provincia e dalla Regione;
- progetti di Formazione permanente da svolgere, nell'ambito dei piani annuali provinciali, a dimensione sovracomunale;
- progetti d'aggiornamento annuale da realizzarsi sia nel singolo nido sia in ambito sovracomunale, su particolari metodologie didattiche o argomenti scientifici;
- materiali di documentazione delle esperienze educative, anche in collaborazione con altre Istituzioni come l'Università degli studi di Bologna e la Provincia di Bologna (Città Metropolitana) o nell'ambito di percorsi regionali di formazione, come gli scambi pedagogici regionali;
- commissione tecnica sovracomunale per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima Infanzia.

Restano confermate per gli anni educativi 2014/2015 e 2015/2016 le modalità organizzative e le indicazioni progettuali contenute nella vigente Convenzione fra i Comuni per la gestione sovra comunale del Coordinamento Pedagogico.

ART 7

FUNZIONI DEI COMUNI



I Comuni :

- concorrono alla rilevazione dei bisogni, sia espressi che percepiti, e all'individuazione delle risposte in termini di servizi e interventi avvalendosi delle analisi e degli approfondimenti delle tematiche socio sanitarie, dei pareri e degli indirizzi relativi a questioni attinenti alle funzioni del comitato di distretto elaborate dal forum socio sanitario composto dagli Assessori comunali competenti per materia e dal Direttore del distretto socio sanitario.
- esprimono indirizzi in merito alla priorità di azione e ai livelli attesi di prestazioni e qualità dei servizi, alla destinazione delle risorse, all'adozione di regolamenti a valenza distrettuale;
- sulla base delle proposte dell'Unione, approvano la destinazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;
- approvano, secondo le competenze dei rispettivi Organi, la disciplina generale dei sistemi tariffari e le tariffe unificate per i servizi conferiti;

ARTICOLO 8

COORDINAMENTO

1. Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci anche mediante il Forum degli Assessori comunali competenti per materia.
2. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dalla Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati) , ai sensi dello Statuto dell'Unione.
3. In ordine alla presente convenzione, La Conferenza di direzione dei Segretari/Direttori sovrintende a:



- Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione;
- Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito del collegio, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
- Supporto all'Ufficio sociale dell'Unione mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;
- Verifica proposte e pareri degli organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio.

È previsto inoltre un tavolo di raccordo, integrazione e coordinamento composto dai referenti tecnici delle aree dei Servizi alla Persona dei Comuni, dell'Azienda Usl, e aperto alla partecipazione dell'Azienda Speciale dell'Unione. Il tavolo presidia in particolare l'integrazione fra i servizi dei Comuni e quelli conferiti in Unione, oltre le altre funzioni definite nel progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

L'attuazione del conferimento potrà avvenire gradualmente sulla base degli



indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.

Ferma restando l'erogazione dei servizi mediante l'Azienda Speciale di cui all'art.5, l'Unione può gestire direttamente rapporti con soggetti terzi, anche di natura economica e contrattuale, per la realizzazione di particolari progetti e interventi a valenza distrettuale.

L'Unione di Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, dell'Ufficio Sociale Associato, secondo il modello organizzativo approvato dalla Giunta.

All'interno dell'Unione è costituito l'Ufficio di Piano, a supporto delle funzioni del Comitato di Distretto, che sono assolte dalla Giunta dell'Unione ai sensi dell'art. 30, comma 4) dello Statuto.

I Compiti dell'Ufficio di Piano sono regolati dalla DGR 1004/2007.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo 12.

L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

L'Unione cura il monitoraggio sui servizi erogati, sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, sull'andamento del budget e sul contratto di servizio con l'Azienda Speciale, rappresentandone l'andamento ai Comuni mediante apposita reportistica da produrre con periodicità almeno trimestrale.

ETC

LAVINO

V. RENO

SAMOGGIA

L'Unione attua la presente convenzione dal 1.1.2015 con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

ARTICOLO 10

SEDE

1. La sede è definita dalla Giunta dei Sindaci dell'Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell'Ufficio Associato.

ARTICOLO 11


PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, l'Unione di Comuni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.

Nel primo anno di avvio dell'Unione la dotazione organica, secondo il progetto organizzativo definito in sede tecnica e approvato dalla Giunta, è assegnata in via provvisoria.



Il progetto organizzativo sarà soggetto a monitoraggio e verifica durante l'anno 2015 al fine di determinare la dotazione definitiva a decorrere dal successivo anno 2016.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione di Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.



3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.


4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.




ARTICOLO 12

RISORSE FINANZIARIE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni, eccetto per i progetti e interventi finanziati con risorse regionali e di altri Enti che troveranno rappresentazione nel Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale o altri atti di programmazione territoriale.




I trasferimenti statali, regionali e di altri enti destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni trasferite, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti e interventi che devono essere svolti dall'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti.



L'Unione utilizza i trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa di riferimento e dai progetti e interventi approvati. I trasferimenti relativi ai progetti e interventi già attuati dai Comuni conferenti restano di competenza dei Comuni.

2. La gestione finanziaria dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta



dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

- l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico - amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.


5. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà




DE.
NO L

informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio Associato.



6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano dell'anno successivo mediante apposita variazione.



7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.




8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni dei costi dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano avverrà in relazione al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente




10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.



11. Le spese per progetti specifici delegati da singoli Comuni sono a carico dei Comuni deleganti secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

13. Gli organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi



complessivi dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

14. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi previsti per l'erogazione dei servizi a seguito della trasformazione di Asc Insieme in Azienda Speciale dell'Unione, si rimanda a successiva e specifica regolamentazione.

ARTICOLO 13


DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota



parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO,

LAVINO E SAMOGGIA

